



WEBINAR

DL 9 agosto 2024 n. 113 recante

“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143

A cura di

Stefania Dota

ANCI

Vice Segretario Generale

Massimo Allulli

ANCI

Unità intersettoriale
sul PNRR

Giuseppe Ferraina

IFEL

Dipartimento Finanza Locale

17 ottobre 2024

INQUADRAMENTO GENERALE

LE NOVITÀ DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI: I RISULTATI POSITIVI

Nel corso dell'iter parlamentare, sono state approvate, tra le altre, le seguenti misure di particolare interesse per Comuni e Città metropolitane, frutto di specifiche richieste dell'ANCI:

- è stata approvata una norma che porta **a regime il termine massimo di 24 mesi** che i **segretari comunali** di prima nomina devono rispettare per assumere la titolarità in sedi, corrispondenti alla fascia immediatamente superiore, con un massimo di 5.000 abitanti;
- è stata approvata la **proroga del termine per l'inserimento dei CUP nella piattaforma REGIS per le Piccole Opere e per l'aggiudicazione dei lavori.**
- è stata approvata una norma che consente **l'erogazione del 90% del contributo per investimenti PNRR**, sulla base degli stati di avanzamento.

LE NOVITÀ DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI: COSA NON VA

- **Proroghe dei termini che riguardano le piccole e medie opere. Per queste ultime il risultato è parziale rispetto alle proposte di ANCI, per effetto di riformulazioni che ne hanno sostanzialmente ridotto la portata;**
- **Non è stata approvata la proroga dei termini in materia di rigenerazione urbana ex commi 534-542, della Legge di bilancio 2022.**

SEGRETARI COMUNALI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI (ART. 18 QUATER) 1/5

Il comma 1 dell'articolo 18 quater codifica quanto già previsto da circolari ministeriali su art. 12-bis, comma 1) lettera b) del d.l. 4/2022, convertito in legge n 25/2022, rendendo “ordinario”, e non più oggetto di proroga, il termine massimo di 24 mesi che i segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, devono rispettare per assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI (ART. 18 QUATER) 2/5

A seguito di vacanza della sede, oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, i Segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, possono essere nominati:

- ✓ decorsi i 24 mesi di nomina dei Segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della sede per la nomina di un Segretario avente gli ordinari requisiti;
- ✓ se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il Sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai Segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera;
- ✓ nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un Segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di 24 mesi, ivi incluso il Segretario già titolare della medesima sede, il Sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a 12 mesi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI (ART. 18 QUATER) 3/5

Le autorizzazioni, inoltre, possono essere richieste anche per i Segretari, autorizzati già dal Sindaco per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore del dl in commento, purché la richiesta del Sindaco giunga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

Si stabilisce, poi, che il Segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi dell'articolo in esame, consegua l'iscrizione nella fascia professionale B è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI (ART. 18 QUATER) 4/5

Viene modificata la durata del corso - concorso di formazione per l'accesso in carriera dei Segretari comunali stabilendo che tale corso ha la durata di un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o più Comuni.

Nei tre anni successivi (e non più un biennio) alla data della prima nomina, il Segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI (ART. 18 QUATER) 5/5

Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di Segretario comunale previste dall'art. 25 bis del d.l. n. 104/2020, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei Segretari comunali fino al 31 dicembre 2026.

Tali procedure semplificate prevedono:

- la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, utilizzando la PEC e lo SPID;
- lo svolgimento delle prove, sia preselettive che scritte, con modalità telematiche;
- la possibilità di effettuare la prova orale in videoconferenza.

**MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO,
PICCOLE E MEDIE OPERE,
RIGENERAZIONE URBANA**

PROROGA DI TERMINI PER AFFIDAMENTO LAVORI (ART. 7-TER)

È stato prorogato al **31 ottobre 2024** il termine di **affidamento dei lavori**, per le **opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, che il Comune assegnatario dei contributi previsti deve rispettare, a pena di revoca del beneficio di cui al comma 853 e seguenti della legge di bilancio 2018.

(L'articolo sostituisce il comma 857 della legge n. 205 del 2017- legge di bilancio 2018)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDIE OPERE (ART. 8 BIS)

La norma prevede che possono essere finanziati tutti gli investimenti destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

L'ammontare del contributo a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i termini di assegnazioni già effettuate, viene stabilito che non sono soggetti a revoca i contributi, riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi ad opere per le quali, alla data del 15 settembre 2024, risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

L'ANCI aveva chiesto una proroga generalizzata (e senza il restrittivo riferimento alla "stipula del contratto") al fine di mettere definitivamente al riparo dai rischi di revoca tutte le opere affidate con ritardi brevi rispetto ai termini via via stabiliti dai decreti di assegnazione e variabili in ragione del valore dell'intervento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PICCOLE OPERE (ART. 10 BIS)

La norma proroga dal 30 aprile 2024 al 30 novembre 2024 il termine per l'inserimento, nella piattaforma REGIS, dei CUP relativi a tutti i contributi assegnati dal 2020 al 2024. Il mancato rispetto del termine così prorogato comporta la revoca del contributo.

È inoltre prorogato dal 15 settembre al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i Comuni beneficiari del contributo 2024 sono tenuti ad aggiudicare i lavori.

Per le annualità 2020, 2021,2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, laddove sia già intervenuta una stipula del contratto di affidamento lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso.

Il termine per l'emanazione del decreto di revoca in caso di inadempienze relative ai termini di inserimento dei CUP e di aggiudicazione lavori viene fissato al 28 febbraio 2025 per tutte le annualità (2020-2024).

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART. 8 TER) 1/2

La norma impatta sulle opere oggetto di contributi per gli investimenti di rigenerazione urbana di cui ai commi 42 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

La disposizione prevede due distinti binari procedurali:

- il “binario ordinario” per le opere non rientranti nel PNRR che vengono escluse dal rispetto della normativa dettata per l’attuazione del PNRR;
- il “binario PNRR” per le opere che, in base alle nuove disposizioni, rimangono assoggettate a tutte le regole previste per gli investimenti PNRR.

Con il d.l.19/2024, infatti, gli interventi in materia di rigenerazione sono stati in parte spostati da risorse PNRR su risorse nazionali e dunque il legislatore ha chiarito la disciplina regolatoria per le opere finanziate con risorse nazionali.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART. 8 TER) 2/2

L'articolo 8 ter disciplina, inoltre, gli interventi di rigenerazione urbana esclusivamente finanziati sulle risorse nazionali, prevedendo che:

- gli interventi sono individuati, attraverso il Codice Unico di progetto (CUP), con apposito decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2024. Viene, inoltre, precisato che con lo stesso decreto sono individuati anche termini e obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi, nonché le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- i Comuni individuati con tale decreto ministeriale hanno l'obbligo di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027.

Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni per interventi per i quali, alla data del 15 settembre 2024, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

La norma, infine, integra la disciplina delle opere da realizzare con risorse del fondo nazionale per rafforzare gli interventi PNRR destinato ai Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

DEROGA AI VINCOLI DELLA CASSA DI CUI ALL'ARTICOLO 187 TUEL, COMMA 3-BIS

✓ **Articolo 18 bis**

- Per facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, la norma richiesta da ANCI dispone che:
 - *per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti ordinari all'utilizzo di cassa degli avanzi non vincolati, anche qualora gli enti ricorrano ad anticipazioni di tesoreria*
 - *Contrariamente alla originaria proposta ANCI, tale facoltà è limitata ai casi in cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti sia determinato dalla necessità di pagare **spese in attuazione del PNRR***

DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI PNRR (1)

✓ Art. 18 quinquies

- La **norma presentata dal Governo e concordata con ANCI** prevede, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori di interventi PNRR:
 - *le Amministrazioni centrali titolari delle misure “provvedano al **trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento**”, riservandosi i **controlli ad una fase successiva** e comunque entro il termine di erogazione del saldo finale dell'intervento*
 - *è fatta comunque **salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente***
 - *l'ente attuatore dovrà attestare l'ammontare delle **spese risultanti dagli stati di avanzamento lavori (SAL)** e l'avvenuto espletamento dei controlli di propria competenza, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, con obbligo di conservazione della documentazione che potrà essere richiesta in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee*

L'attuazione di queste disposizioni è condizionata all'emanazione, **entro il 7 dicembre 2024**, di un **decreto MEF** che **stabilirà “i criteri e le modalità” di comportamento**

DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI PNRR (2)

- La costante sollecitazione dell'ANCI a risolvere il problema dei ritardi di erogazione trova giustificazione sia nei ritardi «burocratici» reiteratamente segnalati dai soggetti attuatori sia nelle preoccupanti evidenze quantitative che emergono dai bilanci comunali
- In particolare:
 - *la crescita verticale dei residui attivi dei Comuni per trasferimenti statali in conto capitale, da 2,5 mld. nel 2018 a oltre 12 mld. di euro nel 2023*
 - *nello stesso periodo gli investimenti comunali sono quasi raddoppiati, da 8,4 a 16,3 mld di euro*
 - *un indice di smaltimento dei residui attivi ridotto nello stesso periodo dal 27% al 20% circa*
- **I Comuni hanno fin qui pagato con risorse proprie una parte significativa degli investimenti oggetto di contributo statale**
- L'art. 18-quinquies del decreto «Omnibus» sembra porre finalmente rimedio a questo grave problema

PROROGA UTILIZZO DELLE ECONOMIE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

✓ **Art. 17 ter**

- La norma, richiesta da ANCI, estende al 2027 la disposizione secondo cui le **risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione** di mutui e/o dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere utilizzate dagli enti territoriali **senza vincoli di destinazione**
- Sotto questo aspetto viene ora **coperto l'intero triennio di riferimento del prossimo bilancio di previsione**, anche in considerazione delle **crescenti tensioni finanziarie** alle quali sono sottoposti gli **enti locali**
 - *in ragione della **dinamica dei prezzi** e degli obblighi di **ulteriore contribuzione al risanamento della finanza pubblica***
 - *in ragione dell'**esigenza di favorire il rispetto dei tempi di pagamento** da parte degli enti locali*

UTILIZZO DELLE ECONOMIE DA RINEGOZIAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ

✓ **Art. 18**

- La norma, richiesta da ANCI, integra l'articolo 18 estendendo alle **anticipazioni di liquidità** ex decreto legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti la **facoltà di libero utilizzo delle economie da rinegoziazione**, prima attribuita alle sole Regioni
- Rispetto alla formulazione proposta da ANCI **non è stata purtroppo inserita la seconda parte, dove si prevedeva esplicitamente una tornata di rinegoziazioni degli strumenti finanziari in questione**, gestiti dalla Cassa depositi e prestiti

RECUPERO MINOR GETTITO IPT E RC AUTO PER PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

✓ **Art. 17, co. 2 bis**

- La norma, richiesta da ANCI e approvata dalle Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato, è finalizzata a ripartire, nell'anno 2024 risorse per 20 milioni di euro a favore di Province e Città Metropolitane (con esclusione di Roma Capitale, che beneficia di un finanziamento specifico), assegnate a compensazione delle perdite di gettito da IPT e RC auto
 - *La modifica consente per l'anno 2024 di **considerare le differenze di gettito tra il 2023 e il 2019** (anno antecedente la crisi pandemica e l'insorgenza delle note difficoltà di approvvigionamento di parti elettroniche e materiali diversi), **anziché confrontare il 2023 con il 2022***
 - *Il nuovo riferimento appare più congruo rispetto all'andamento dei mercati automobilistici e permette di ampliare il perimetro degli enti beneficiari*

NORMA DI FAVORE PER PROVINCE E CM IN CRISI FINANZIARIA

✓ Art. 17 bis

- La norma, richiesta da ANCI e UPI e approvata con riformulazione, stabilisce che per le Province e Città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP
 - *il recupero delle somme versate nelle casse dello Stato per il contenimento della spesa pubblica debba avvenire esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni*
 - *La norma consente di attenuare le tensioni di cassa per le Città metropolitane e le Province in condizioni di criticità finanziaria, con effetti positivi anche ai fini dell'attuazione della riforma PNRR riguardante la normalizzazione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

